



Berna, 4 dicembre 2013

Destinatari:
Governi cantionali

Revisione dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate: avvio dell'indagine conoscitiva

Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) avvia un'indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell'ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM, RS 817.022.51).

Lo scopo del presente progetto di modifica è di differenziare la disposizione sulla caratterizzazione delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato all'utilizzo di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM). La disposizione si fonda sull'articolo 17 capoverso 5 della legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull'ingegneria genetica, LIG, RS 814.91), in base al quale il Consiglio federale emana prescrizioni su come etichettare gli organismi non geneticamente modificati e sulla protezione contro gli abusi di tale etichettatura.

Secondo la legislazione vigente, le derrate alimentari possono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se, durante l'intero processo di fabbricazione, si è completamente rinunciato all'utilizzo di prodotti ricavati da OGM.

Il presente progetto di modifica mira a consentire in futuro di pubblicizzare anche la rinuncia *parziale* al ricorso alla tecnologia genetica. Inoltre intende rendere possibile una menzione specifica al fatto che, nella produzione animale, si è rinunciato a utilizzare alimenti per animali ottenuti da piante geneticamente modificate (in particolare soia e mais): la menzione dovrebbe essere «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» e permettere ai produttori di attirare l'attenzione dei consumatori su tale rinuncia, fonte per essi di un maggior dispendio.

Secondo il diritto vigente, l'uso della menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» è regolamentato esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la precisa formulazione linguistica. Con la presente modifica, si vuole in futuro disciplinare anche la presentazione della menzione, a garanzia della protezione dagli inganni.



Per le derrate alimentari composte, l'uso della menzione va permesso unicamente in presenza di una parte minima di ingredienti che adempiono ai requisiti. Lo stesso dovrebbe valere anche per la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate». Tali disposizioni sono finalizzate a impedire l'impiego abusivo di queste menzioni.

L'avamprogetto di revisione, il relativo rapporto esplicativo nonché l'elenco dei destinatari sono disponibili agli indirizzi Internet seguenti:

oppure <http://www.lm-revisionen.admin.ch>
<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

Vi invitiamo a farci pervenire il vostro parere e le eventuali osservazioni al più tardi entro il

31° marzo 2014

compilando elettronicamente il modulo Word disponibile agli indirizzi Internet sopraindicati e inviandolo a

Lebensmittel-recht@bag.admin.ch

Se ciò non dovesse essere possibile, potete naturalmente inviare il vostro parere anche in forma cartacea, inviandolo per posta a

**Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione sicurezza delle derrate alimentari
Casella postale
3003 Berna**

In caso di domande sull'indagine conoscitiva potete rivolgervi ai medesimi indirizzi (elettronico o postale).

Ringraziandovi sin d'ora per la vostra preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Alain Berset
Consigliere federale